

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

11<sup>a</sup> (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione POZZAR

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

#### IN SEDE REDIGENTE

#### Seguito della discussione e rinvio:

«Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie» (542) (D'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 78, 81, 84 e *passim*  
BOLDRINI . . . . . 81  
DE CAROLIS . . . . . 80, 91, 95 e *passim*  
de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 87, 88, 94 e *passim*  
FERIOLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 81, 84, 86 e *passim*

FERMARIELLO . . . . . Pag. 95  
FILETTI . . . . . 79, 82, 84 e *passim*  
FOLLIERI . . . . . 80, 84, 96  
GALANTE GARRONE . . . . . 84  
LISI . . . . . 95  
LUGNANO . . . . . 95  
MARTINAZZOLI, relatore alle Commissioni 80, 83  
84 e *passim*  
PETRELLA . . . . . 87, 95  
SICA . . . . . 81  
TORELLI, relatore alle Commissioni . . . . . 93  
VIVIANI . . . . . 96  
ZICCARDI . . . . . 96

La seduta è aperta alle ore 10,30.

SEGRETO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## IN SEDE REDIGENTE

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:**

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (542), **d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini, Coccia, Musotto, Spagnoli, Gunnella, Castellani, Pisicchio, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Di Giulio, Gramagna, Pochetti, Lenoci, Zaffanella, Benedetti Gianfilippo, Traina, Stefanelli, Perantuono, Capponi Bentivegna Carla e Cataldo: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie ».

Come i colleghi ricorderanno, ieri mattina abbiamo interrotto i nostri lavori dopo l'approvazione, all'articolo 1 del disegno di legge, dell'articolo 446-bis del codice di procedura civile. Oggi pertanto riprenderemo la discussione dall'articolo 448, di cui do lettura:

Art. 448. — (*Pronuncia della sentenza*). — Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella stessa udienza pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse annuo del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della

somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. I senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il giudice, esaurita l'istruzione, invita le parti a precisare le conclusioni mediante scritto difensivo da depositare in cancelleria non oltre il termine perentorio di giorni cinque e rimette le parti stesse per la pronuncia della sentenza ad altra udienza da tenersi inderogabilmente entro il termine di giorni venti ».

I relatori propongono di sostituire il primo comma con il seguente:

« Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ».

Ancora i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco propongono di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le parti hanno facoltà di presentare le comparse conclusionali e le repliche previste dall'articolo 190 ed i termini stabiliti nell'articolo stesso sono ridotti rispettivamente a cinque e tre giorni liberi prima dell'udienza determinata per la pronuncia della sentenza. Sentiti oralmente i difensori delle parti, il giudice, in tale udienza, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ».

I relatori, a loro volta, hanno presentato due altri emendamenti. Il primo al secondo comma, per sostituire le parole: « cinque giorni », con le altre: « dieci giorni ». ed il secondo per sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, con-

dannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

Da parte dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco è stato poi presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nella sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro per crediti di lavoro, il giudice liquida gli interessi legali e determina la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Per i crediti maturati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono applicati soltanto gli interessi legali con decorrenza da tale data, oltre alla svalutazione monetaria del credito verificatasi successivamente alla data stessa ».

Il senatore De Carolis, infine, propone che al secondo comma, dopo le parole « su richiesta delle parti » siano aggiunte le parole: « o anche d'ufficio » e che le parole « cinque giorni » siano sostituite con le parole « dieci giorni ».

**F I L E T T I .** Mi sembra che questo articolo rappresenti una delle parti più qualificanti dell'intero disegno di legge. Si tratta di una norma di carattere processuale, ma anche — all'ultimo comma — di diritto sostanziale.

Il primo emendamento da noi proposto mira a sostituire il primo comma: riteniamo infatti opportuno che il giudice, prima di dare lettura del dispositivo, possa avere il tempo di riflettere per superare eventuali difficoltà che gli si dovessero presentare e per poter emettere la sentenza con serenità e con la conoscenza completa di tutti i fatti e gli elementi di diritto. Peraltro, chiediamo che sia concesso al giudice un termine molto breve per la pronuncia della sentenza, ciò che non pregiudica certamente l'*iter* del processo e può tranquillizzare tutte le parti interessate. Dobbiamo tener presente che tutte le controversie di lavoro,

secondo le determinazioni in precedenza adottate dalle Commissioni riunite, vengono devolute esclusivamente al pretore. Dobbiamo allora considerare che numerosi pretori hanno da poco iniziato la carriera e che non hanno ancora molta competenza o, quanto meno, molta esperienza; per contro, la maggior parte delle cause di lavoro presenta notevoli difficoltà, non solo per quanto riguarda l'applicazione delle norme di diritto e dei contratti collettivi, ma anche per quanto concerne il calcolo del *quantum* delle somme da liquidarsi. Ragione per cui molte volte il giudice può trovarsi in difficoltà a determinare in maniera esatta nel dispositivo l'entità delle somme da liquidare.

Per queste considerazioni, noi chiediamo che il giudice, esaurita l'istruzione, anziché emettere immediatamente il dispositivo, dopo aver udito le parti, conceda un breve termine perchè le parti medesime possano precisare le rispettive conclusioni. Tale termine viene limitato a cinque giorni e deve essere considerato perentorio.

Per quanto concerne il nostro emendamento sostitutivo del secondo comma, facciamo presente la necessità che, dopo la definizione dell'istruzione della causa, le parti presentino delle comparse conclusionali, nelle quali possano meglio illustrare le loro ragioni e le loro difese. All'uopo abbiamo previsto la facoltà, non l'obbligo, per le parti di presentare appunto comparse conclusionali entro breve termine. Con questo sistema la definizione della causa viene ritardata soltanto di una udienza, quindi di un tempo alquanto breve.

L'ultimo emendamento da noi proposto si riferisce all'ultimo comma dell'articolo 448. Innanzitutto a me non sembra corretto introdurre norme di diritto sostanziale in una legge di carattere esclusivamente processuale, per cui sarebbe opportuno sopprimere questa previsione per disciplinarla in altra sede, vale a dire in sede di una eventuale riforma o modifica delle disposizioni contenute nel libro del lavoro del codice civile. A parte ciò, abbiamo presentato un emendamento sostitutivo del terzo comma

dell'articolo 448, in quanto il testo del disegno di legge determinerebbe una disparità di trattamento e una violazione, quindi, dell'articolo 3 della Costituzione: si prevedono, infatti, per i rapporti di lavoro, interessi di mora in misura maggiore di quella che viene adottata per altri rapporti di natura obbligatoria, senza che ci sia nessun motivo che giustifichi tale differenza.

Per quanto concerne poi la parte dell'ultimo comma dell'articolo 448 relativa alla svalutazione monetaria, dichiaro che non siamo contrari a che di essa si tenga conto, siamo contrari a che se ne preveda l'applicazione con effetto retroattivo, perchè anche su tale punto avremmo fondati dubbi di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda infine la decorrenza degli interessi, mi pare che anche a questo proposito si dovrebbe applicare il principio nominalistico, cioè a dire che gli interessi dovrebbero decorrere dal momento della domanda e non da quello della maturazione del diritto.

Comunque proponiamo di sostituire il terzo comma in modo da distinguere tra crediti maturati prima e crediti maturati dopo l'entrata in vigore della legge e suggerendo una disciplina più corretta e conforme ai principi del nostro ordinamento. Insisto perchè vogliate esaminare benevolmente gli emendamenti del mio Gruppo.

**MARTINAZZOLI**, *relatore alle Commissioni*. Assicuro il collega Filetti che abbiamo esaminato benevolmente gli emendamenti che sono stati presentati. Vorrei ora fare una premessa di carattere generale. Siamo stati tutti d'accordo allorchè fu proposto di dar vita, per le controversie di lavoro, a processi concentrati e orali. Malgrado ciò, ora che stiamo passando all'attuazione pratica di quei principi, ci si trova di fronte a istanze che sono con essi in contraddizione. Ad esempio, quando — come nel primo degli emendamenti proposti dal senatore Filetti all'articolo 448 — si propone che il giudice, esaurita l'istruzione, « invita le parti a precisare le conclusioni mediante scritto difensivo », è in-

dubbio che si contraddica al principio dell'oralità. Siamo quindi contrari al primo degli emendamenti del senatore Filetti e anche al secondo, che è una conseguenza del primo. Faccio peraltro notare che, sia pure in via eccezionale, già il disegno di legge prevede che, ove il giudice lo ritenga necessario e le parti lo richiedano, è consentita la possibilità di presentare memorie difensive.

Vengo ora ai nostri emendamenti. Riguardo al primo, preciso che ci è sembrato che la dizione del primo comma del testo in esame « sentiti i difensori delle parti » fosse equivoca, per cui abbiamo ritenuto di chiarire che il giudice pronuncia sentenza esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti. Cioè, abbiamo voluto dare alla espressione « sentiti i difensori delle parti » il significato di « esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ».

Con il secondo emendamento miriamo semplicemente ad adeguare i termini, in analogia con quanto già stabilito in precedenza. In merito al nostro terzo emendamento, sostitutivo del terzo comma, vorrei far presente che, *res melius pepensa*, ritengo si debba aggiungere al testo letto dal Presidente l'avverbio « eventualmente » dopo le parole « il maggior danno », per la considerazione che la svalutazione monetaria non appartiene al mondo dei fenomeni fisici necessari. Data la chiarezza del testo, non mi sembra necessaria un'ulteriore illustrazione dell'emendamento.

Resta da dire che siamo contrari anche all'ultimo emendamento del senatore Filetti; ci basta poter dire che la irretroattività discende dai principi generali.

**DE CAROLIS**. Ritiro il mio emendamento al secondo comma.

**FOLLIERI**. Vorrei che dagli atti stenografici risultasse il mio dissenso più vivo in ordine alla introduzione che si fa nell'articolo 448 del principio sostanziale della rivalutazione: in questa materia tale principio, a mio modo di vedere, non solo

contrasta con il nostro diritto, ma è anche contrario agli interessi della economia nazionale.

**S I C A**. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Follieri.

**B O L D R I N I**. Desidero che rimanga a verbale anche la mia affermazione di principio opposta a quella dei senatori Follieri e Sica. Dopo la sentenza del 1969 della Corte costituzionale in ordine alla natura dei crediti di lavoro e dopo la sentenza della stessa Corte costituzionale n. 155 del 1972 in materia di fitti agrari, con la quale si stabilisce il principio che la rendita fondiaria deve avere una rivalutazione — biennale o triennale, adesso non ricordo con precisione — affermandosi che la mancata rivalutazione dei canoni in misura corrispondente alle variazioni del potere di acquisto della lira appare lesiva del diritto del proprietario concedente, voler disconoscere il principio della rivalutazione per i crediti di lavoro significa porsi palesemente in contrasto con lo spirito dell'articolo 36 della Costituzione. E significa ancor più non voler concedere la rivalutazione di un credito in denaro che rappresenta il corrispettivo di una prestazione che non subisce mai svalutazione; è inconcepibile che il lavoratore fornisca una prestazione in ore lavorative e in fatica, che immediatamente arricchisce chi la riceve, e che debba invece ricevere il corrispettivo di questa fatica con la svalutazione di oltre 20 anni, come accade in casi piuttosto frequenti.

Mi pare quindi che volersi appigliare al principio nominalistico per voler escludere dai crediti di lavoro il principio della rivalutazione significa cavalcare il cavallo sbagliato e porsi in contrasto con il nostro diritto.

**P R E S I D E N T E**. Prego il rappresentante del Governo di volere esprimere il suo parere.

**F E R I O L I**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo concorda con il relatore.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri, al quale sono contrari sia il relatore che il Governo, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Il giudice, esaurita l'istruzione, invita le parti a precisare le conclusioni mediante scritto difensivo da depositare in cancelleria non oltre il termine perentorio di giorni cinque e rimette le parti stesse per la pronuncia della sentenza ad altra udienza da tenersi inderogabilmente entro il termine di giorni venti ».

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato dai relatori, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ».

*(È approvato).*

Metto ai voti il terzo emendamento, presentato dai senatori Filetti ed altri — al quale si sono dichiarati contrari sia il relatore che il Governo —, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le parti hanno facoltà di presentare le comparse conclusionali e le repliche previste dall'articolo 190 ed i termini stabiliti nell'articolo stesso sono ridotti rispettivamente a cinque e tre giorni liberi prima dell'udienza determinata per la pronuncia della sentenza. Sentiti oralmente i difensori delle parti, il giudice, in tale udienza, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ».

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il quarto emendamento, presentato dai relatori, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « cinque giorni », con le altre: « dieci giorni ».

*(È approvato).*

Metto ai voti l'altro emendamento presentato dai relatori, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

(È approvato).

Resta pertanto precluso il terzo emendamento dei senatori Filetti ed altri.

Metto ai voti l'articolo 448, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 448-bis. — (*Deposito della sentenza*). — La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 448-ter. — (*Esecutorietà della sentenza*). — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte grave ed irreparabile danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Filetti ed altri i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La sentenza che pronuncia condanna per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 282, al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia la immediata tutela prevista dall'articolo 36 della Costituzione ».

Sopprimere il secondo comma.

Sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

« Promosso il giudizio di appello, il presidente del collegio con ordinanza non impugnabile può disporre, in tutto o in parte, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata quando dalla stessa possa derivare all'altra parte grave pregiudizio ».

Allo stesso articolo è stato presentato dai relatori un emendamento, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole « grave ed irreparabile », con l'altra: « gravissimo ».

Prego il senatore Filetti di voler illustrare i suoi emendamenti.

**F I L E T T I**. L'articolo 448-ter fa riferimento all'esecutorietà della sentenza. Questo è un punto nel quale s'innova profondamente rispetto alle disposizioni vigenti del codice di procedura civile.

L'articolo 282 del codice di procedura civile prevede i casi nei quali può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado: quando la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

In sostituzione di detta norma, si intende praticamente applicare quella di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, che è una norma di carattere eccezionale cui si

dovrebbe ricorrere solo in casi di straordinarietà. Il citato articolo 700 dice infatti che il giudice può adottare, in via eccezionale, i provvedimenti d'urgenza previsti dall'articolo medesimo. Ma debbono esistere dei presupposti che il diritto sia minacciato da un pregiudizio « imminente e irreparabile ».

Sappiamo che in materia monetaria, di liquidazione di somme, non esiste mai l'irreparabilità; può esistere la gravità. Quindi, se condizioniamo la negazione dell'esecutorietà della sentenza al presupposto dell'irreparabilità del danno, poniamo il giudice nella condizione di dover sempre dichiarare esecutiva la sentenza. Per questi motivi abbiamo chiesto che si continui ad applicare l'articolo 282 del codice di procedura civile; ma, tenuto conto che si tratta di crediti derivanti da rapporti di lavoro, vogliamo estendere l'applicazione del medesimo articolo 282 al caso in cui la liquidazione serva ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia l'immediata tutela prevista dall'articolo 36 della Costituzione.

Il nostro secondo emendamento tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo 448-ter e cioè la possibilità di procedere alla esecuzione con la sola copia del dispositivo, ossia prima che si conosca la motivazione che ha portato al dispositivo stesso e quindi alla liquidazione del *quantum*. Mi sembra assolutamente inopportuna una tale norma, anche per il fatto che il deposito della sentenza con la relativa motivazione deve avvenire nel termine di 15 giorni dalla pronuncia. È da tenere in particolare considerazione che possono verificarsi conseguenze di eccezionale gravità dall'inizio di una esecuzione in virtù del solo dispositivo e con la dispensa dei termini che il giudice può sempre concedere; per cui potremmo avere l'esecuzione immediata di un pignoramento, appena emesso il dispositivo della sentenza, con gravissimo danno di una delle parti.

Il terzo comma dell'articolo 448-ter prevede che il giudice di appello possa sospendere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione intrapresa. A me sembra innanzi-

tutto che si debba specificare che cosa vogliamo dire con le parole « giudice di appello »: intendiamo dire che deve essere il collegio, oppure il presidente, o il giudice istruttore ad esercitare tale facoltà? Se diciamo « giudice di appello », è evidente pensare che ci riferiamo al collegio. Allora noi proponiamo che venga demandata al presidente del collegio la facoltà di disporre con ordinanza non impugnabile, in tutto o in parte, la sospensione dell'esecuzione, aggiungendo che ciò può avvenire quando dall'esecuzione provvisoria possa derivare all'altra parte « grave pregiudizio » (invece di « grave ed irreparabile danno »). Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto dichiaro che, in via subordinata, potremmo accedere allo emendamento proposto dai relatori al terzo comma per sostituire le parole « grave ed irreparabile » con l'altra « gravissimo ».

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Siamo contrari al primo emendamento proposto dai senatori Filetti ed altri, perchè riserverebbe al giudice un campo di discrezionalità illimitata che non ci sembra di poter consentire. Per quello che riguarda in particolare la tutela prevista dall'articolo 36 della Costituzione, riteniamo che essa sia sufficientemente garantita dalla formulazione attuale del testo.

Siamo contrari al secondo emendamento, anche perchè gli inconvenienti segnalati dal senatore Filetti non sono insuperabili, in quanto i relatori proporranno un emendamento all'articolo 450 per prevedere la possibilità di un appello preventivo con riserva dei motivi per i casi in cui la sentenza sia eseguita sulla base del solo dispositivo.

Siamo infine contrari al terzo emendamento del senatore Filetti; riteniamo peraltro — come ha osservato lo stesso presentatore — che per l'ultima parte l'emendamento collimi con la dizione da noi proposta al terzo comma. Preciso che abbiamo creduto necessario sostituire alle parole « grave e irreparabile » la parola « gravissimo », in quanto non sembra dubbio che l'aggettivo « irreparabile » alluda ad un ti-

2ª e 11ª COMMISSIONI RIUNITE

5° RESOCONTO STEN. (29 marzo 1973)

po di danno che esclude il danno patrimoniale.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo?

**FERIOLI**, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo concorda con i relatori.

**FOLLIERI.** Ebbi già occasione, per esplicitare una mia opposizione al contenuto del provvedimento in esame, di affermare che non si poteva stabilire la esecutorietà automatica della sentenza di primo grado. Oggi i magistrati tentano di applicare l'articolo 282 del codice di procedura civile anche alle questioni di lavoro al fine di consentire la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Mi sembrerebbe quindi più giusto — invece che stabilire la esecutorietà immediata o automatica — attribuire al magistrato, cioè al pretore, la facoltà di dichiararla.

Mi rendo conto, tuttavia, che questa mia posizione è ormai superata, avendo noi già approvato l'articolo 440, dove al magistrato di prima istanza, ossia al pretore, è stata conferita la facoltà di disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate e, sempre con ordinanza, il pagamento di una somma a titolo provvisorio, quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova; aggiungendosi, poi, che queste ordinanze costituiscono titolo esecutivo.

Ripeto che la mia idea, per rimanere nel sistema, sarebbe quella di attribuire al pretore la facoltà di stabilire l'esecutorietà provvisoria della sentenza, mentre nel disegno di legge tale esecutorietà è automatica.

Tuttavia devo anche riconoscere che questa esecutorietà nuoce fino ad un certo punto, perchè il pretore potrebbe anche prima di emettere la sentenza, con ordinanza, dichiarare che tutto il credito contestato è stato provato e disporre il pagamento di somme a titolo provvisorio.

**GALANTE GARRONE.** Prendo la parola per esprimere una dichiarazione

contraria a quella del senatore Follieri. Penso che l'esecutorietà della sentenza di primo grado, così come prevista nel disegno di legge, sia uno dei punti cardine della riforma e che tale norma non debba essere modificata.

Ritengo poi che la regolamentazione ordinaria, quella dell'articolo 282, nonostante le possibili estensioni della giurisprudenza alle quali ha accennato il senatore Follieri, sia una disciplina veramente sorpassata.

Perciò, mantenendo fermo il principio affermato nel provvedimento al nostro esame, sono contrario a quanto sostenuto dal senatore Follieri, cioè di lasciare al giudice la discrezionalità in materia di esecutorietà della sentenza: a mio avviso la regola deve essere l'automaticità.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti proposti all'articolo 448-ter.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri, al quale si sono dichiarati contrari sia i relatori che il Governo, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« La sentenza che pronuncia condanna per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 282, al fine di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia la immediata tutela prevista dall'articolo 36 della Costituzione ».

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri tendente a sopprimere il secondo comma. Su questo emendamento si sono espressi in senso contrario sia i relatori che il rappresentante del Governo.

*(Non è approvato).*

Metto inoltre ai voti il terzo emendamento Filetti ed altri, al quale si sono dichiarati contrari sia i relatori che il Governo,

tendente a sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

« Promosso il giudizio di appello, il presidente del Collegio con ordinanza non impugnabile può disporre, in tutto o in parte, la sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata quando dalla stessa possa derivare all'altra parte grave pregiudizio ».

(Non è approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento presentato dai relatori Martinazzoli e Torelli, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « grave ed irreparabile », con l'altra: « gravissimo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 448-ter quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 448-quater. — (Valutazione presuntiva delle prestazioni). — Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno, del senatore Filetti ed altri, tendente a sopprimere l'intero articolo e l'altro, dei relatori Martinazzoli e Torelli, tendente a sostituire, nella rubrica, la parola: « presuntiva », con l'altra: « equitativa ».

F I L E T T I . A me pare che al fine di mantenere il principio della certezza del diritto non si possa fare riferimento a valutazioni equitative nella determinazione del *quantum*. Peraltro esistono delle norme per cui il giudice, quando non ha tutti gli elementi per poter determinare una liquidazione, può ricorrere ad altri principi quale, ad esempio, il principio della presunzione grave, precisa e concordata. Per questo motivo chiedo la soppressione dell'articolo 448-quater.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Sono contrario proprio per le ragioni addotte per ultimo dal senatore Filetti: esiste già nel nostro sistema questa possibilità e qui non si è voluto far altro che ribadirla.

Per quanto concerne il nostro emendamento, si tratta di una rettifica di carattere lessicale tenendo conto che attualmente la intestazione è contraddittoria rispetto al contenuto dell'articolo.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con i relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento alla rubrica presentato dai relatori Martinazzoli e Torelli, di cui ho dato già lettura.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 448-quater quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## § 2.

### *Delle impugnazioni.*

Art. 450. — (Giudice d'appello). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte dall'articolo 437.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Filetti ed altri un emendamento

tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« (*Giudice di appello*). L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 429 si propone con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente per le sentenze del pretore e davanti alla Corte di appello territorialmente competente per le sentenze del tribunale ».

**F I L E T T I**. Questo emendamento è ormai precluso per il fatto che si è stabilito che il giudice di primo grado è sempre il pretore.

**P R E S I D E N T E**. Sempre all'articolo 450 è stato presentato dai senatori Filetti ed altri un emendamento tendente a trasferire al successivo articolo 450-*bis* il secondo comma. I relatori hanno a loro volta proposto un emendamento per inserire dopo il primo comma il seguente: « Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui al successivo articolo 450-*bis* ».

**F I L E T T I**. Il nostro è un emendamento di carattere formale che riguarda la organicità della legge: non si può parlare nello stesso articolo — come si fa nell'articolo 450 — del giudice di appello e del contenuto del ricorso. D'altronde, abbiamo anche presentato un emendamento sostitutivo all'articolo 450-*bis* nel quale si parla del contenuto del ricorso e del suo deposito nella cancelleria del giudice di appello.

**M A R T I N A Z Z O L I**, *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole all'emendamento Filetti tendente a trasferire all'articolo successivo il secondo comma, che in quella sede dovrà diventare primo comma, perchè indubbiamente, sul piano sistematico, non si può parlare del contenuto del ricorso dove si parla del giudice di appello.

L'emendamento da noi proposto, tendente ad inserire dopo il primo il comma di cui ha

dato lettura il Presidente, riguarda la regolamentazione dei casi in cui la sentenza di primo grado venga eseguita sulla base del dispositivo. Abbiamo ritenuto opportuno che in questi casi debba essere consentito di adire immediatamente il giudice di secondo grado per sottoporgli il problema della eventuale sospensione della esecutorietà della sentenza.

**F E R I O L I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole sia all'emendamento Filetti ed altri che all'emendamento proposto dai relatori.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento presentato dai senatori Martinazzoli e Torelli, tendente ad inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Ove la esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui al successivo articolo 450-*bis* ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti ed altri tendente a trasferire all'articolo 450-*bis* il secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 450 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 450-*bis*. — (*Deposito del ricorso in appello*). — Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Filetti ed altri un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«(Contenuto, deposito e notifica  
del ricorso in appello)»

Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonchè le indicazioni previste dall'articolo 437.

Esso deve essere depositato nella cancelleria del giudice di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza oppure entro cinquanta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero ».

Allo stesso articolo è stato inoltre presentato dai relatori Martinazzoli e Torelli un emendamento tendente a sostituire le parole: «venti giorni» con le altre: «trenta giorni».

**P E T R E L L A**. Sono favorevole all'emendamento proposto dai relatori ed aggiungo che non vi è alcuna ragione per ritenere insufficienti i termini previsti per il deposito del ricorso in appello. Bisogna considerare che il giudizio d'appello è più semplice e meno indaginoso del giudizio di primo grado e che per l'appello, quindi, si può tener conto di termini più ristretti, che in questo caso mi sembrano del tutto adeguati.

**M A R T I N A Z Z O L I**, *relatore alle Commissioni*. Il nostro emendamento non ha bisogno di illustrazione.

de' **C O C C I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento dei relatori e contrario a quello proposto dal senatore Filetti.

**F I L E T T I**. Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Martinazzoli e Torelli tendente a sostituire le parole: «venti giorni» con le altre: «trenta giorni».

(È approvato).

Ricordo alle Commissioni che — secondo una precedente votazione — si è deliberato di inserire in questo articolo, come primo comma, il secondo comma dell'articolo 450. Metto pertanto in votazione l'articolo 450-bis nel testo emendato.

(È approvato).

**Art. 450-ter.** — (*Decreto del presidente*). — Il presidente del tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre quaranta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a sessanta e quaranta giorni.

A questo articolo è stato presentato dai relatori Martinazzoli e Torelli un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

«(Decreto del presidente)»

Il presidente del tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'este-

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

5° RESOCONTO STEN. (29 marzo 1973)

ro, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni. ».

Allo stesso articolo sono stati presentati dai senatori Filetti ed altri due emendamenti, il primo tendente a sostituire al terzo comma la parola: « trenta » con l'altra: « quaranta »; il secondo tendente a sostituire, all'ultimo comma, la parola: « quaranta » con l'altra: « cinquanta ».

**F I L E T T I**. Non è necessario che illustri gli emendamenti da noi proposti.

**M A R T I N A Z Z O L I**, *relatore alle Commissioni*. Insistiamo sul nostro emendamento e siamo contrari a quelli proposti dai senatori Filetti ed altri.

de' **C O C C I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento proposto dai relatori.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto a voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 450-ter presentato dai relatori Martinazzoli e Torelli, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Con l'approvazione di questo emendamento, le proposte dei senatori Filetti ed altri si intendono precluse.

Art. 450-*quater*. — (*Costituzione dell'appellato e appello incidentale*). — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria

di costituzione, da notificarsi alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 438-*bis*.

All'articolo 450-*quater* i relatori Martinazzoli e Torelli hanno presentato i seguenti emendamenti:

al terzo comma, dopo le parole: « da notificarsi » aggiungere le altre: «, a cura dell'appellato, »;

sempre al terzo comma, sostituire le parole: « cinque giorni » con le altre: « dieci giorni ».

**M A R T I N A Z Z O L I**, *relatore alle Commissioni*. Per quanto riguarda il primo emendamento, si tratta di una aggiunta che tiene conto del regime che abbiamo instaurato anche per il primo grado in relazione all'onere delle notifiche. Per quanto concerne il secondo emendamento, si tratta di un ampliamento dei termini, anche qui in analogia con quanto fatto in precedenza.

de' **C O C C I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole agli emendamenti proposti dai relatori.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai relatori Martinazzoli e Torelli, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « da notificarsi » le altre: «, a cura dell'appellato, ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dai relatori Martinazzoli e Torelli, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « cinque giorni » con le altre: « dieci giorni ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 450-*quater* quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 450-*quinquies*. — (Udienza di discussione). — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nè sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448.

All'articolo 450-*quinquies* sono stati presentati dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco due emendamenti. Il primo tende a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, nè sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio o suppletorio, salvo che il collegio non ritenga di disporli d'ufficio perchè pertinenti ai fini della decisione della causa.

È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa ».

Il secondo emendamento tende a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 448 ».

F I L E T T I . L'articolo stabilisce che in grado di appello non sono ammesse nuove domande, nuove eccezioni e neppure nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio. Mi pare, però, che non sia il caso di prevedere solo l'ammissibilità del giuramento estimatorio, in quanto il giudice di

appello potrà trovarsi nella condizione di non avere sufficienti elementi per emettere un giudizio sereno. Per questo motivo, il nostro emendamento sostitutivo del secondo comma prevede che in grado di appello possa essere ammesso anche il giuramento suppletorio. Per quanto riguarda, poi, la seconda parte del secondo comma dell'articolo 450-*quinquies*, laddove si dice che il collegio può disporre mezzi di prova in via eccezionale soltanto quando li ritenga « indispensabili » ai fini della decisione della causa, mi sembra strano che si debba fare riferimento alla indispensabilità; è preferibile fare riferimento al criterio della pertinenza del mezzo istruttorio ai fini di acclarare la verità.

Il nostro secondo emendamento propone di sostituire l'ultimo comma, che fa riferimento all'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448. Ma non vi è motivo che io insista su questo emendamento perchè è precluso dalla reiezione di altro emendamento da me presentato sull'argomento all'articolo 448.

P R E S I D E N T E . Invito il rappresentante del Governo e i relatori ad esprimere il loro parere solo sul primo emendamento dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, in quanto il secondo risulta precluso.

M A R T I N A Z Z O L I , *relatore alle Commissioni*. Desidero, prima di tutto, richiamare l'attenzione delle Commissioni sul fatto che il secondo comma è carente sul piano della sintassi giuridica, perchè non si può dire che non sono ammesse nuove domande ed eccezioni salvo che siano ritenute indispensabili. Bisogna mettere un punto dopo « eccezioni » e sostituire « nè » con « Non ».

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal senatore Filetti ed altri, dichiaro di essere contrario.

F E R I O L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

**P R E S I D E N T E** . Dopo aver preso atto della proposta dei relatori di modifica sintattica, metto ai voti l'emendamento presentato al secondo comma dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, di cui ho già dato lettura e al quale si sono dichiarati contrari i relatori e il Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 450-*quinquies* con la correzione suggerita dal relatore Martinazzoli.

(È approvato).

Art. 450-*sexies*. — (*Deposito della sentenza di appello*). — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 448-*bis*.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 448-*ter*.

All'articolo 450-*sexies* è stato presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco un emendamento soppressivo del secondo comma. Anche questo emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 450-*sexies*.

(È approvato).

Art. 451. — (*Cambiamento del rito in appello*). — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 445 e 446.

All'articolo 451 i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato il seguente emendamento: sostituire le parole « il tribunale », con le altre « il collegio » e la parola « procede », con l'altra « provvede ».

**F I L E T T I** . La prima parte di questo emendamento è preclusa perchè, evidentemente, fa riferimento alla possibilità che l'appello venga proposto al tribunale o alla Corte d'appello, a seconda della competenza per valore, conformemente a quanto avevamo suggerito; essendo stata respinta

questa proposta, anche il presente emendamento, per la prima parte, è precluso.

Mi sembra, invece, che la seconda parte possa essere accolta anche per ragioni di carattere formale, per non dar luogo, cioè, nello stesso comma ad una ripetizione.

**M A R T I N A Z Z O L I** , relatore alla Commissione. Siamo favorevoli alla sostituzione della parola « procede » con l'altra « provvede ».

**F E R I O L I** , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

**P R E S I D E N T E** . Dal momento che la prima parte dell'emendamento presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco è preclusa, metto ai voti la seconda parte e cioè: sostituire la parola « procede », con l'altra provvede ».

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 451 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 452. — (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

All'articolo 452 è stato presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

**F I L E T T I** . Questo emendamento non ha bisogno di essere illustrato in quanto richiama l'attenzione sull'opportunità che tutte le sentenze siano dichiarate appellabili. Non è da dimenticare che vi possono essere controversie, pur di limitata importanza patrimoniale, che pongono complesse questioni di diritto la cui risoluzione in una maniera diversa da quella giusta potrebbe pregiudicare il futuro giurisprudenziale di altre contestazioni di maggiore rilevanza. Pertanto, propongo che venga soppresso

questo articolo e che tutte le sentenze vengano dichiarate appellabili.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Il nostro parere contrario non avrebbe bisogno di illustrazione. Riguardo ai possibili inconvenienti a proposito di cause che coinvolgono problemi complessi, la risposta mi pare ovvia: vi è la ricorribilità davanti alla Corte di cassazione. Voglio ricordare, per la storia, che nel primitivo progetto firmato dal ministro Gonella l'inappellabilità riguardava le sentenze fino a 100 mila lire.

FERIOLI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto al voto delle Commissioni.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, del Regolamento, essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'intero articolo 452, pongo ai voti l'articolo stesso nel testo originario.

(È approvato).

Art. 453. — (*Consulente tecnico in appello*). — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 450-*quinquies*, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

All'articolo 453 il senatore De Carolis ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, sopprimere le parole « Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici ».

Inoltre, i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440 », con le altre: « In tal caso può autorizzare ciascuna delle parti a designare un proprio consulente ».

Correlativamente al secondo comma, dopo le parole: « il consulente », aggiungere l'altra: « d'ufficio ».

DE CAROLIS. Il mio emendamento è giustificato dal fatto che la limitazione nei confronti del giudice d'appello è eccessiva. Basta osservare che la necessità di nominare un consulente tecnico in appello potrebbe emergere proprio dalla mancata nomina di un consulente da parte del giudice di primo grado. Se tale necessità si verifica non possiamo impedire al tribunale di nominare un consulente tecnico: in caso contrario aiuteremmo il giudice di secondo grado ad insistere nell'errore commesso dal giudice di primo grado.

FILETTI. Il mio emendamento tende a porre in rilievo l'opportunità che in grado d'appello ciascuna delle parti sia autorizzata a designare un proprio consulente, il quale possa coadiuvare il consulente d'ufficio e possa suggerire eventuali quesiti e rilievi. È evidente, poi, che ove fosse riconosciuta tale opportunità bisognerebbe distinguere tra consulente d'ufficio e consulente di parte.

MARTINAZZOLI, *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole all'emendamento del senatore De Carolis che mi pare collimi, per una parte, con quello dei senatori Filetti ed altri. Per quanto riguarda il resto dell'emendamento Filetti sono invece contrario.

FERIOLI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato al primo comma

dal senatore De Carolis, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

F I L E T T I . Ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 453, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 454. — (*Ricorso per cassazione*). — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429.

A questo testo sono stati proposti due emendamenti: uno dei relatori, soppressivo dell'intero articolo, e l'altro dei senatori Filletti, Mariani, De Sanctis e Franco, tendente a sopprimere le parole da « anche » sino alla fine dell'articolo.

F I L E T T I . A me pare che i due emendamenti siano nella sostanza perfettamente identici, perchè anche noi chiediamo che sia mantenuta la medesima disciplina vigente per i ricorsi in Cassazione. Ritiro pertanto il mio emendamento e mi rimetto a quello dei relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 454.

(Non è approvato).

Abbiamo così esaurito le modifiche proposte al capo II del titolo IV e del libro II del codice di procedura civile; passiamo ora a quelle relative al capo III. Avverto gli onorevoli colleghi che ritengo opportuno concludere stamane anche questa parte, dopo di che sospenderemo la discussione, senza addentrarci in quella concernente le norme generali, di attuazione e transitorie, non soltanto per ragioni di tempo ma anche per-

chè la Commissione bilancio deve ancora darci il parere su modifiche proposte dal Governo in tema di strutture giudiziarie.

### CAPO III

#### DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Art. 459. — (*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*). — Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo.

Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429, si osservano le disposizioni di cui al secondo di questo titolo.

I relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoria, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo ».

Anche i senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco hanno proposto i seguenti due emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429 ».

Al secondo comma, sopprimere le parole: « concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 ».

F I L E T T I . Ho presentato i due emendamenti perchè ritengo pleonastico il riferimento ai rapporti indicati nell'articolo 429.

T O R E L L I , *relatore alle Commissioni*. Il primo dei nostri emendamenti tende a sostituire il primo comma dell'articolo con una dizione molto più chiara e comprensiva. Praticamente la stessa considerazione vale per il secondo emendamento: si tratta di una dizione più chiara e soprattutto più semplice. Per quanto concerne gli emendamenti del senatore Filetti, essi sono praticamente assorbiti in quelli da noi proposti.

F I L E T T I . Ne prendo atto.

d e ' C O C C I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con i relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento dei relatori sostitutivo del primo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento dei relatori sostitutivo del secondo comma.

(*È approvato*).

I due emendamenti del senatore Filetti s'intendono assorbiti.

Metto ai voti l'articolo 459 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 460. — (*Rilevanza del procedimento amministrativo*). — La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e

assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 459 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

(*È approvato*).

Art. 461. — (*Giudice competente*). — Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 459 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo del circondario del tribunale.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dei relatori e tende a sostituire, nel primo comma, le parole: « del circondario del tribunale » con le altre: « della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore ». Il secondo emendamento è dei senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco e tende a sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « è competente il pretore, in funzione di giudice del

lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente », con le altre: « è parimenti competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, ma per la determinazione della competenza per territorio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 ».

**F I L E T T I**. Il nostro emendamento auspica una modifica in ordine alla competenza per territorio. L'articolo 461, infatti, stabilisce, per l'ipotesi di cui all'ultimo comma, la competenza del pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente. Invece noi proponiamo che si applichi la norma di carattere generale sul foro delle persone, e precisamente l'articolo 18 del codice di procedura civile, anche per evitare che troppi processi confluiscono presso una sola pretura, con aggravio di pendenze e difficoltà di smaltimento. Per questi motivi, insistiamo perchè l'emendamento sia accolto.

**T O R E L L I**, *relatore alle Commissioni*. Noi relatori proponiamo di « tagliare la testa al toro » condensando tutte le possibilità di competenza, che in teoria potrebbero essere le più svariate, in una specifica, cioè nella competenza determinata dalla circoscrizione del tribunale nel quale risiede l'attore. Siamo quindi contrari all'emendamento del senatore Filetti.

de' **C O C C I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette ai relatori.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai relatori.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Filetti, Mariani, De Sanctis e Franco, al quale si sono dichiarati contrari sia i relatori sia il Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 461 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

**Art. 463.** — (*Consulente tecnico*). — Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 441.

A questo articolo è stato presentato dai relatori un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « Nei casi di particolare complessità, il termine di cui all'articolo 441 può essere prorogato fino a sessanta giorni ».

**T O R E L L I**, *relatore alle Commissioni*. Trattandosi di materia che potrebbe, a volte, essere molto complessa, abbiamo ritenuto che il termine previsto dall'articolo 441 sia in tali casi troppo breve: proponiamo pertanto l'aggiunta di un comma che consenta, ove sia necessario, di prorogare quel termine fino a 60 giorni.

de' **C O C C I**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette ai relatori.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai relatori e accolto dal Governo.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 463 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

**Art. 463-bis.** — (*Patronati di assistenza*). — I patronati di assistenza legalmente riconosciuti possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere un parere orale o scritto nella forma di cui all'articolo 443.

A questo articolo i relatori hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « un parere orale o scritto » con le altre: « informazioni e osservazioni orali o scritte ».

2<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> COMMISSIONI RIUNITE

5° RESOCONTO STEN. (29 marzo 1973)

Il senatore De Carolis ha presentato un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Su istanza di parte, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può chiedere ad un Istituto di patronato legalmente riconosciuto, indicato dalla parte medesima, le informazioni che ritenga opportune, nelle forme di cui all'articolo 443 ».

**T O R E L L I**, *relatore alle Commissioni*. L'emendamento presentato dal senatore De Carolis suscita perplessità, perchè non ci sembra opportuno che il potere di fare osservazioni, che proponiamo sia attribuito al patronato, sia condizionato all'iniziativa del giudice, mentre secondo noi deve dipendere unicamente dall'istanza dell'assistito.

**D E C A R O L I S**. Si potrebbe allora sostituire alle parole « può chiedere » le altre: « deve chiedere ».

**P E T R E L L A**. Però, se per il giudice diventa un dovere chiedere al patronato informazioni, ogni qualvolta la parte ne faccia richiesta, la norma può essere usata come strumento di defatigazione. Sotto questo profilo la parola « può » è senz'altro preferibile a « deve ».

**L I S I**. Il presupposto da cui parte il senatore De Carolis che, su istanza di parte, il giudice può chiedere informazioni a un Istituto di patronato, non è esatto, perchè l'istanza va diretta al patronato e non al giudice.

**M A R T I N A Z Z O L I**, *relatore alle Commissioni*. Nell'emendamento De Carolis occorrerebbe comunque aggiungere, dopo la parola « informazioni », le parole « orali e scritte ». Altre perplessità suscita anche la dizione « che ritenga opportune ».

**F E R M A R I E L L O**. L'emendamento andrebbe comunque formulato diversamente.

**L U G N A N O**. Ritengo preferibile il testo del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Personalmente sono favorevole al testo del disegno di legge, con le modifiche suggerite dai relatori.

*d e' C O C C I*, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore De Carolis, sono dell'opinione del Presidente, cioè che sia migliore il testo originario con le modifiche proposte dai relatori.

**D E C A R O L I S**. Ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai relatori tendente a sostituire le parole: « un parere orale o scritto » con le altre: « informazioni e osservazioni orali o scritte ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 463-bis quale risulta dopo la modificazione testè approvata.

(*E approvato*).

**Art. 464-bis. — (Esecuzione provvisoria)**. — Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 459 sono provvisoriamente esecutive.

Si applica il disposto dell'articolo 448-ter.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

**Art. 465. — (Appello)**. L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone nelle forme e nei modi di cui al capo secondo di questo titolo.

I relatori hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

*d e' C O C C I*, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento soppressivo presentato dai relatori.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 102 del Regolamento, l'articolo 465.

*(Non è approvato).*

Il senatore De Carolis ha presentato un emendamento, tendente ad introdurre il seguente nuovo articolo:

« — *(Consulenti tecnici di parte)*. — Le parti possono nominare un consulente tecnico di parte nel termine perentorio di giorni cinque che decorre dall'udienza nella quale viene nominato il consulente tecnico d'ufficio o dalla comunicazione di tale nomina se questa viene disposta con ordinanza emessa fuori dell'udienza.

Il consulente di parte può assistere alle operazioni del consulente d'ufficio, produrre le proprie osservazioni anche scritte e può esercitare le altre facoltà previste dall'articolo 201 del codice di procedura civile.

Tale norma si applica a tutte le controversie previste dalla presente legge ».

D E C A R O L I S . È evidente l'opportunità che nelle controversie individuali di lavoro le parti — soprattutto il lavoratore — possano nominare un proprio consulente tecnico. Si pensi, per esempio, all'importanza di poter usufruire dell'opera di un proprio consulente in materia di compilazione di conteggi.

La stessa necessità appare evidente per quanto riguarda le controversie in materia di assistenza e di previdenza, nelle quali sarebbe senz'altro opportuno che un consulente medico legale di parte potesse assistere alle operazioni del consulente d'ufficio. Si tratta infatti di un settore delicatissimo, nel quale molto spesso la decisione della causa dipende dalle conclusioni, o comunque dalle osservazioni, del consulente tecnico d'ufficio.

Z I C C A R D I . Vorrei capire meglio: quale funzione avrebbe questo consulente?

D E C A R O L I S . Lo prevede una norma generale del codice di procedura.

F O L L I E R I . Si tratta di una difesa tecnica della parte.

P R E S I D E N T E . Senatore De Carolis, l'ultima parte del suo emendamento dice che « la norma si applica a tutte le controversie previste dalla presente legge ». Vorrei allora osservare che stiamo trattando la parte del disegno di legge che riguarda unicamente le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, per cui non mi sembrerebbe opportuno inserirvi una norma che si riferisce, invece, a tutto il disegno di legge. Riterrei, invece, che l'emendamento proposto potrebbe trovare più adeguata collocazione nelle norme transitorie, là dove parliamo anche di consulenza tecnica.

D E C A R O L I S . Non mi sembra che quella sia la sede adeguata, perchè la norma da me proposta è una norma generale di attuazione. Trovo comunque giusta la sua osservazione; penso però che potremmo intanto approvare l'emendamento e poi, in sede di coordinamento, trovare la sua giusta collocazione.

V I V I A N I . Non intendo sollevare questioni, ma potrei osservare che la norma di cui trattasi, almeno in parte, è preclusa da una precedente decisione che abbiamo assunto.

P R E S I D E N T E . Visto e considerato che questo argomento è molto controverso e ha forse bisogno di un approfondimento, propongo di rinviare ogni decisione sull'articolo proposto dal senatore De Carolis alla prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12.*